

LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. n. 19 del 13.2.81
avente ad oggetto "Norme di attuazione dell'art. 5, VI comma, del
la L.R. 12.5.1980, n. 43"

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. n. 19 del 13.2.81
avente ad oggetto 'Norme di attuazione dell'art. 5, VI comma, del
la L.R. 12.5.1980, n. 43"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 13.2.1981, n. 19, agli a
capo II e III, è così modificato:

- "- n. 3 esperti estranei all'Amministrazione regionale nominati dal-
la Giunta regionale - componenti;
- n. 3 rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni sin-
dicali maggiormente rappresentative in campo nazionale - componen
ti;".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 29 settembre 1981
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)